

Associazione Maisha Marefu
Via Matteotti 40/14, Arese (MI)
Codice Fiscale 93547550157

In data 28 aprile 2022, alle ore 20.00, presso la sede legale si è riunita regolarmente convocata l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Maisha Marefu Onlus per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021;**
- 2) Approvazione modifiche statutarie per iscrizione al RUNTS;**
- 3) Varie ed eventuali.**

A norma dell'art.9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la Signora Cristina Cappelletti, la quale constata:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- la presenza di almeno tre quarti dei soci come da foglio presenze allegato;
- che la riunione è validamente costituita e l'Assemblea può legittimamente deliberare.

Con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario il Sig. Erminio Pagani che redige il verbale.

Il Presidente invita i presenti a trattare i punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021;

Con riferimento al primo punto, il Presidente da lettura del rendiconto di cassa al 31.12.2021, soffermandosi sulle voci di entrata e uscita che lo compongono.

L'Assemblea, sentito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

Delibera:

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 allegato al presente verbale e formarne parte integrante.

2) Approvazione modifiche statutarie per iscrizione al RUNTS.

Il Presidente informa i presenti che con l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, la disciplina relativa alle Onlus sarà abrogata, per cui l'Associazione per poter mantenere il proprio patrimonio e continuare a godere di parte delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus dovrà adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore e procedere con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il Presidente, infine, propone che, per il perfezionamento di tale iscrizione gli vengano conferiti tutti i più ampi poteri per quanto necessario e opportuno.

Il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità

Delibera:

- di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante;
- di richiedere che l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, viene conferito al Presidente ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile ed opportuna;
- di conferire al Presidente ogni più ampio potere per compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto.

Alle ore 22:00, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa lettura e approvazione del presente verbale.

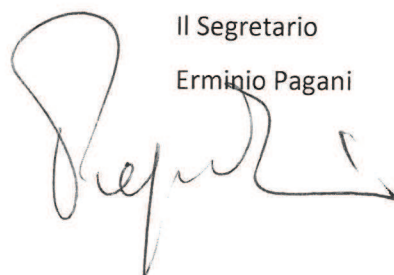
Il Presidente

Maria Cristina Cappelletti



Il Segretario

Erminio Pagani



STATUTO
ASSOCIAZIONE MAISHA MAREFU ETS

Art. 1 – Denominazione, durata, sede

1.1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita l'Associazione denominata "MAISHA MAREFU ENTE DEL TERZO SETTORE", (di seguito anche "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.2. La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3. L'Associazione ha sede in Arese (MI) Via Matteotti 40/14. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero.

Art. 2 – Finalità

2.1. L'Associazione è laica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 Attività

3.1. L'Associazione persegue le finalità di cui all'articolo 2 mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale di cui alle lettere n); u) e w) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017. In particolare l'Associazione persegue il suo scopo attraverso:

- la promozione, il sostegno finanziario ed il coordinamento operativo di iniziative e progetti a favore delle persone che versano in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno con particolare attenzione alle popolazioni del terzo mondo;
- la promozione, il sostegno e il coordinamento di iniziative e progetti relativi alla protezione della salute delle persone in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno, coinvolgendo volontari del

settore sanitario e non, medici, infermieri ed altri soggetti che intendono prestare la loro opera gratuita sia in Italia sia all'estero;

- la promozione, il sostegno, l'organizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale, anche in collaborazione con enti che perseguono fini analoghi ai propri;
- la promozione e il sostegno di iniziative relative alla difesa della dignità umana e allo sviluppo della giustizia sociale e del diritto di salute di ogni individuo;
- la tutela e valorizzazione dei costumi e delle culture locali;
- la promozione della conoscenza e del dialogo interculturale per la tutela, divulgazione e valorizzazione del patrimonio sanitario dei paesi del terzo mondo al fine di: contribuire allo sviluppo di una cultura di pace, solidarietà e di salute generale;
- la salvaguardia dei diritti umani e civili a prescindere dal sesso, dalla religione, dalla cultura e dalle condizioni economiche.

3.2. L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

3.3. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4 – Soci

4.1. Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), nonché coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo



(ordinari). Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

4.2. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego.

4.3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

4.4. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio, in particolare, ha il diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

5.2. I soci sono obbligati a:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;



- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

6.1. La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia ricevuta dai destinatari almeno tre mesi prima. Il socio recedente ha comunque l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso ed è moralmente obbligato a portare a termine i compiti assunti nei confronti dell'Associazione;
- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi.
- espulsione. Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

6.2. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.



6.3. I Soci esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7-Volontari

7.1. L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

7.2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017.

Art.8- Risorse economiche

8.1. Il fondo patrimoniale iniziale è quello indicato nell'atto costitutivo.

8.2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;



- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

8.3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.4. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 9- Organi sociali

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Art. 10 – Assemblea

10.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

10.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola presieduta dallo stesso. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l'avviso di



 convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta a cura del Presidente.

10.3. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

10.04. Ciascun socio, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro socio. A ciascun socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

10.05. L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto; per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; per deliberare lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

10.07. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

10.08. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un suo delegato.



10.09. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

10.10. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare il bilancio sociale ove redatto;
- g) approvare regolamenti interni;
- h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti. Resta in carica cinque esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

11.2. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

11.2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.



11.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

11.4. Compete al Consiglio Direttivo:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi;
- b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il 31 maggio di ciascun anno;
- d. redigere il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- e. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- f. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- g. deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
- h. determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- i. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs 117/2017, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.



11.5. Il Consiglio Direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente, a singoli componenti e/o ad altri organi ed organismi dell'Associazione che reputi necessario o opportuno costituire.

11.6. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scegliendolo su proposta del Presidente fra personalità di specchiata onorabilità e professionalità. Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.12 – Presidente e Vice Presidente

12.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, di norma nella prima riunione dopo l'elezione.

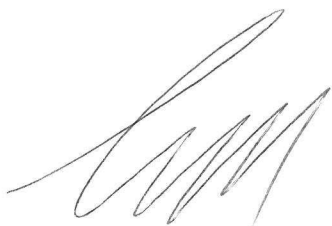
12.2. Il Presidente:

- i. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- ii. ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- iii. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- iv. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso entro 30 giorni.

12.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.13 – Organo di controllo

13.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del Dlgs 117/2017 e ss.mm. ii, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea.



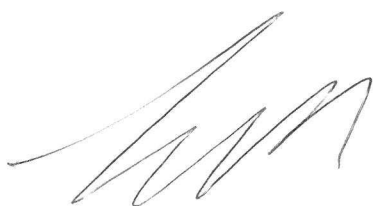
13.2. L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi e componenti possono essere riconfermati. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento dell'attività dell'Associazione o su determinate operazioni.

13.4. Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, a meno che l'Assemblea decida di affidare la revisione ad un Revisore Legale dei conti o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro, che saranno comunque scelti dall'Assemblea.

13.5. L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.6. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.



Art.14 – Bilancio

14.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consuntivo redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 che è approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio.

14.2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

14.3. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio Direttivo deve, altresì, predisporre il bilancio sociale che è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno. Il bilancio sociale è redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

Art.15 Scioglimento dell'Associazione

15.1 L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art.16- Norme di rinvio

16.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

